



**COMUNE DI
CASTIONE DELLA PRESOLANA**

**REGOLAMENTO
AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione CC. n.

del

Sommario

ARTICOLO 1 - Classificazione dell'area sosta

ARTICOLO 2 - Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 4 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 5 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Responsabilità

ARTICOLO 8 - – Costo per l'utilizzo dell'area e delle attrezzature

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

Art. 1

Classificazione dell'area sosta

- 1) L'area camper, di cui al presente regolamento, è un'area di sosta attrezzata ad uso esclusivo dei camper.
- 2) E' vietata la sosta e il campeggio su tutto il territorio comunale di camper, roulotte, tende o quant'altro, tranne che nelle aree attrezzate e autorizzate.

Art. 2

Ubicazione dell'area sosta camper

- 1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Castione della Presolana (BG), via Monte Pora località "Lantana".
- 2) L'area presenta caratteristiche di "livello base", è adibita per la sosta di 4 veicoli e mette a disposizione i seguenti servizi:
 - è illuminata;
 - presenta 4 stalli di sosta veicoli dotata di colonnina elettrica predisposta in posizione centrale, con prese di allacciamento energia elettrica;
 - spazio "camper service" dotato di scarico "piastra a terra" per la raccolta dei reflui, colonnina di servizio con vuotatoio, cassetta acque grigie e presa carico acqua;
- 3) L'area è situata all'interno del centro abitato.

Art. 3

Riferimenti normativi

- 1) L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
 - Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Castione della Presolana.
- 2) La modifica o l'abrogazione della normativa sopra indicata e l'emanazione di specifiche leggi in materia, comporteranno automaticamente l'adeguamento del presente regolamento;

Art. 4

Gestione dell'area camper

- 1) La gestione della suddetta area camper è in capo al Comune di Castione della Presolana.
- 2) Le modalità di gestione, gli adempimenti, le tariffe ed eventuali altri obblighi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 5

Accesso nell'area camper

- 1) La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo ad autocaravan, così come definito dall'articolo 54, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 285/1992: "Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Non sono ammesse roulotte, tende e simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote. L'accesso all'area camper è consentito dalle 0 alle 24.

- 2) I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento ed allontanati.
- 3) L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale per eseguire lavori di manutenzione, pulizia o altro.
- 4) Potranno accedere contemporaneamente all'area non più di quattro veicoli.

Art. 6 **Obblighi e divieti**

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- 1) La sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine sarà sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente regolamento e comporterà l'immediato allontanamento del trasgressore;
- 2) È vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area oltre che nello spazio adibito a "camper service" se non per il tempo strettamente necessario alle attività di scarico reflui e carico acqua. Sull'area è vietato il lavaggio dei veicoli. Le forze dell'ordine sono autorizzate ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- 3) È assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan; la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi e/o simili. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- 4) Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro escrementi;
- 5) Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
- 6) Nessun rifiuto, solido o liquido, prodotto durante la sosta potrà essere lasciato sull'area o in sua prossimità o nell'adiacente parco;
- 7) Le acque nere e grigie dei camper devono essere scaricate solo ed esclusivamente nello spazio "camper service" preposto;
- 8) La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 7 **Responsabilità**

L'area camper non è custodita. Il Comune di Castione della Presolana è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si dovessero verificare all'interno della stessa.

Art. 8

Costi per l'utilizzo dell'area e delle attrezzature

- 1) L'utilizzo del service di carico e scarico delle acque è a pagamento.
- 2) L'utilizzo del quadro elettrico è a pagamento,
- 3) La tariffazione è stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 9

Sanzioni

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
- 2) Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni indicate negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, comma I, del D. lgs 267/2000, da euro 50.00 ad euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
- 3) L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del servizio di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
- 4) L'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 10

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.